

REGIONE TOSCANA

Prot. n. 3836/D

Firenze,

7 MAG. 1974

COMUNE DI S. VINCENZO	
N.06255	27.5.74
CAT. 10	CLAS. 1 FASC. 12

- 
- Al Sig. Sindaco del Comune di ~~S.V.~~ San Vincenzo.
 - Al Servizio Urbanistico Regionale
Via del Servi n. 15 - Firenze
 - Al Dipartimento Assetto del Territorio
Via L. Il Magnifico n. 68 - Firenze

Oggetto: Comune di San Vincenzo -
Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni.
Piano Regolatore Generale -
Determinazioni -

Si comunica che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3836 del 10/7/73 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10/2/1953, n. 62 è stato approvato il P.R.G. adottato da codesto Comune con deliberazione n. 7/A del 16/4/70

Al sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni questa Regione ha provveduto a richiedere la pubblicazione per estratto della determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La stessa deliberazione verrà pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale.

Si trasmettono per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni, copia conforme degli atti che della stessa formano parte integrante.

Copia della delibera suddetta e degli elaborati del piano, debitamente vistati vengono trasmessi al servizio urbanistico regionale per gli usi di competenza, mentre al Dipartimento Assetto del Territorio viene inviata copia della suddetta deliberazione.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta Regionale.

as

Im

IL PRESIDENTE



REGIONE TOSCANA

OGGETTO

Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive
modificazioni -
Legge regionale 3/7/1972 n. 17 -
COMUNE DI S. VINCENZO
Piano Regolatore Generale
Determinazioni -

Annata 1973

PUBBLICATA SUL
BOLL. UFF. N. _____ PER ESTRATTO
G. U. . M.

Deliberazione N 3836 del 10/7/1973

Sono presenti Lagorio-Malvezzi-Pollini-Federigi-Filippini-Filippelli-Pucci-Papucci-Eion

Sono assenti

Presidente Lagorio

Segretario Pollini

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni

VISTA la legge regionale 3/7/1972 n. 17;

VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e n. 1444;

VISTA la deliberazione n. 7/A del 16/4/1970 approvata dalla G.P.A. del 9/9/1970 n. 3506/36 con la quale il Comune di S. Vincenzo ha adottato il P.R.G.;

Preso Atto

che lo stesso è stato regolarmente pubblicato e che sono state presentate n.48 osservazioni e che il Comune di S. Vincenzo ha formulato le proprie controdeduzioni con la deliberazione n. 27/A del 19/7/1971;

VISTO il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 1842 del 15/2/1972;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 31/10/1972 con la quale il P.R.G. del Comune di S. Vincenzo è stato ritenuto meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765 subordinatamente alla introduzione delle modifiche e prescrizioni conseguenti al voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. integrate da quelle conseguenti al parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 9/10/1972;

VISTA la deliberazione n. 9/A in data 10/3/1973 con la quale il Comune di S. Vincenzo, nell'accogliere la maggior parte delle prescrizioni e l'invito a ridurre gli indici volumetrici per la zona C1 di espansione urbana da 2 mc/mq a 1,5 mc/mq, ha però avanzato 5 controdeduzioni, riguardanti la I^ la zona di Rimigliano, la II^ il Porto Turistico, la III^ alcune integrazioni agli artt. 26 e 28 delle N.T.A., la IV^ le zone B a regolamentazione speciale, la V^ i volumi tecnici per le zone agricole;

VISTO il parere della C.R.T.A. Sezione Urbanistica e Beni Ambientali della seduta del 28/5/1973, nel quale, prese in esame le controdeduzioni del Comune viene proposta l'approvazione del P.R.G. con le condizioni seguenti:

Per il punto 1°: che nella zona lungo la via provinciale della Principessa (a monte del complesso Euroturist) ed in quella del Parco di Rimigliano siano da riammettersi le zone seguenti con le sottoriportate limitazioni:

Zona lungo la provinciale Principessa: (Km. 3 circa) 27 h x 0,6 = 162.000 mc;
H ≤ 8,50 m.

Zona Rimigliano: C4 e C5 - (30+11) h. x 0,30 = 123.000 mc; H ≤ 8,50 m.

Att. Coll. 10 h. x 0,50 = 50.000 mc; H ≤ 7,50 m.

175.000 mc.

a condizione che per la zona di Rimigliano-Palmentello sia formato un solo piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata comprendente il

parco naturale di cui all'art. 28 delle N. T. A. conformemente a quanto risulta negli elaborati grafici e a condizione che nel comparto si elimini ogni indice agricolo ed ogni altra possibilità edificatoria nelle zone al di fuori di quelle relative alle zone C4 e C5 e di attrezzature collettive; inoltre deve essere applicata interamente la normativa per i piani di lottizzazione convenzionata, di cui all'art. 4 delle N. T. A. senza escludere alcun onere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g);

per la 2^a controdeduzione riguardante il Porto Turistico che non sia accoglibile, dal momento che la Regione si appresta a formare criteri indicatori per la localizzazione e le caratteristiche degli approdi turistici toscani;

Per la 3^a controdeduzione riguardante integrazioni alle N. T. A. degli art. 26 e 28 sia da ritenersi accettabile ai soli scopi di assicurare servizi elementari nelle zone F1 ed F3, a condizione di individuare e localizzare esattamente i 3.000 mc. dei servizi elementari;

Per la 4^a controdeduzione riguardante le zone B1 ed a regolamentazione speciale, che siano accettabili a condizione che anche in caso di deroga per pubblica utilità, mentre l'indice di fabbricabilità potrà elevarsi a 5 mc/mq l'altezza massima sia limitata a non più di 12,50 m.

Per la 5^a controdeduzione riguardante i volumi tecnici per le zone agricole, pur ravvisando pertinente la considerazione del Comune, la norma potrà essere oggetto di successivo provvedimento di variante.

CHE altresì venga integrato l'ultimo rigo dell'art. 6 - pag. 7 - delle N. T. A. con la dizione "compresi i campeggi".

CHE l'art. 9 lettera e) delle N. T. A. sia integrato dalla disposizione che i distacchi minimi tra fabbricati antistanti siano quelli disposti dal D. M. 2/4/1968 n. 1444; analogamente^{al} l'art. 14 lettera e) 1°, lettera e) III°; all'art. 16 bis lettera e); all'art. 18 lettera e) I, lettera f) III°;

CHE in merito alle osservazioni presentate da Enti o privati siano da assumere le seguenti decisioni:

Siano da respingere le seguenti osservazioni: n. 46 in quanto, pur avendo valore di raccomandazione per gestione urbanistica, non è pertinente

n. 27 e n. 42 in quanto relative ad interesse esclusivamente privato;

n. 8 in quanto non sussiste;

n. 5, 19, 41, 11, 24, 31, 40 in quanto non opportuno un ampliamento dell'abitato lungo la Via del Castelluccio;

n. 45 - in quanto non opportuna un'espansione nella zona di Acquaviva per motivi panoramici e la vicinanza col Parco Naturale di Castagna Carducci

n. 2 - 4 - 6 - 20 - 22 - 34 - 1 - 3 - 9 - 36 in quanto non comportano un contributo all'interesse generale;

n. 25 - 29 - 30 in quanto tendenti a compromettere l'uso e la tutela della fascia costiera;

n. 13 per la parte tendente a compromettere l'uso e la tutela della fascia costiera;

n. 10 per la parte tendente a compromettere la formazione del Parco naturale di Rimigliano;

n. 16 - 17 - 28 - 32 - 43 in quanto relative ad argomenti esclusivamente privatistici;

n. 48 per la parte relativa ad argomenti esclusivamente privatistici;

n. 23 - 39 - 38 in quanto intesa a modificare le norme per interesse particolari;

CHE siano da accogliere parzialmente: n. 5 - 19 - 41 - 31 nei limiti massimi indicati dalle controdeduzioni e dal P.R.G. nella sua stesura definitiva;

n. 13 - per quanto riguarda la definizione del tracciato stradale per Campiglia e l'inserimento di una zona F2 di parco privato limitatamente all'area indicata nelle controdeduzioni comunali, mentre è da rigettare per la parte tendente a compromettere l'uso pubblico e la tutela della pineta costiera;

n. 10 - 26 - 21 per la parte accolta dal Comune e non in contrasto col P.R.G. nella sua stesura definitiva e per il comparto di Rimigliano;

CHE siano da accogliere: n. 7 - 33 - 37 trattandosi di modesti adeguamenti a situazioni di fatto;

n. 14 - 15 - 35 trattandosi di modesti adeguamenti in zone B;

n. 44 - trattandosi di osservazione tendente ad inserire la pineta di Teranova nel parco naturale di Rimigliano;

n. 47 - trattandosi di osservazione generale tendente a tutelare il patrimonio ambientale del territorio;

n. 18 - trattandosi di precisazione di confine (tra zone B1 e B2) coincidenti con la Via Elba;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) - di approvare ai sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni il P.R.G. del Comune di S. Vincenzo adottato con deliberazione n. 7/A del 16/4/1970, con l'introduzione delle modifiche di cui la parere della C.R.T.A. espresso nella seduta del 9/10/1972, modifiche accolte nella deliberazione n. 9/A del 10/3/1973 dal Consiglio Comu

nale, nonché con l'ulteriore introduzione delle limitazioni e integrazioni...
previste dal parere della C.R.T.A espresso nella seduta del 28/5/1973,
e riportate nei precedenti considerando;

2) - di decidere in merito alle osservazioni presentate in conformità di quan-
to specificato in narrativa;

3) - di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare gli atti che fanno
parte integrante del presente provvedimento e costituiti da:

- Norme di attuazione,

- n. 1 tavola in scala 1:10.000;

4) - di provvedere alla pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione, del presente
provvedimento.

IL SEGRETARIO

F.to M. Pallini

IL PRESIDENTE

F.to LAGORIO

S/Im

REGIONE TOSCANA

Esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 45 - 10.2.53

n. 62 - Decisione della Commissione di Controllo sulla Am-
ministrazione. No. II. 1489 del 22.3.74

Per copia conforme al suo amministrativo.

Dalla Segreteria della Giunta Regionale.

FIRENZE, - 1 MAR. 1974

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO